



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legg Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: [www.figc-campania.it](http://www.figc-campania.it)  
e-mail: [info@figc-campania.it](mailto:info@figc-campania.it)



## Stagione Sportiva 2019/2020

### Comunicato Ufficiale n. 13/CSAT del 15 novembre 2019

#### CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

#### COMUNICATO UFFICIALE N. 13/CSAT (2019/2020)

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale  
nella riunione tenutasi in Napoli l'11 novembre 2019,  
ha adottato le seguenti decisioni:

#### MOTIVI

**Componenti: avv. E. Russo (Presidente f.f.); avv. I. Simeone, prof. S. Selvaggi. avv. M. Sepe.**

**Ricorso della società ASD REAL AGRO AVERSA avverso C.U.37 del 31.10.2019 – gara Real Agro Aversa / Edilmer Cardito del 23.10.2019 – ammenda di 400,00 euro – Coppa Italia Dilettanti**

La società Asd Real Agro Aversa proponeva ritualmente reclamo avverso la sanzione dell'ammenda di euro 400,00, inflitta dal GST per comportamento scorretto dei tifosi che lanciavano una bottiglia di plastica piena di acqua sul TDG che attingeva il DDG alla nuca nonché con diversi sputi colpivano il direttore di gara al corpo. La società reclamante, inoltre, impugnava la sanzione inflitta dal GST che prevedeva l'obbligo della disputa a porte chiuse per una (1) gara. Deduceva la società reclamante che nessun oggetto era stato lanciato dagli spalti né durante la gara né al termine della stessa e di aver contribuito a condizionare il DDG, continua la società reclamante la circostanza che un gruppetto di tifosi si avvicinava al punto di uscita dal campo al fine di salutare i propri calciatori e urlare qualcosa agli avversari. Inoltre il Ddg non poteva essere stato attinto da sputi dal momento che il punto di accesso agli spogliatoi è protetto da grossi pannelli di plexiglas. La Corte Sportiva di Appello Territoriale esaminato il reclamo nella parte in cui si chiedeva la riforma della sanzione adottata dal GST che prevedeva la disputa a porte chiuse di una gara, dopo aver ascoltato le dichiarazioni rese dal dirigente della società reclamante in sede di audizione, delegato dal Presidente, dichiarava inammissibile il reclamo atteso che, ai sensi dell'art.74 CGS, competente a decidere sulla fattispecie è la CSA a livello nazionale. Relativamente, invece, all'impugnativa della sanzione dell'ammenda di euro 400,00, inflitta dal GST per i comportamento tenuto da tifosi della società reclamante, questa Corte esaminato il reclamo, il referto di gara e le dichiarazioni rese in sede di audizione del dirigente della società reclamante, rilevato che il referto di gara costituisce fonte primaria e dalla lettura dello stesso il DDG individua senza ombra di dubbio i tifosi della società ospitante quelli che hanno attinto con sputi e lo hanno colpito con una bottiglia di acqua.

**P.Q.M., la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

#### DELIBERA

**di rigettare il reclamo, ordina di addebitare la tassa.**

Così deciso in Napoli, in data 11.11.2019

**IL PRESIDENTE F.F.  
Avv. E.RUSSO**

**Componenti: avv. E. Russo (Presidente f.f.); avv. I. Simeone, prof. S. Selvaggi. avv. M. Sepe.**

**Ricorso della società ASDPOL ROFRANO avverso C.U.37 del 31.10.2019 – gara Rofrano / Gregoriana del 26.10.2019 – Squalifica per dieci gare calciatore Torre Alessio – Campionato di Prima Categoria.**

La Società Asd Pol Rofrano proponeva ritualmente reclamo avverso la sanzione disciplinare della squalifica per dieci (10) gare inflitta al calciatore sig. Torre Alessio adottata dal GST e pubblicata sul C.U. n.37 del 31/10/2019. Deduceva la società reclamante che nel comportamento tenuto dal sig. Torre Alessio, seppure censurabile, non si ravvisava una condotta violenta bensì una condotta scorretta pertanto la squalifica per dieci (10) giornate appaiono eccessive. Rilevava ancora la società reclamante che il DDG non ha subito alcuna lesione tale da essere refertato riportando solo una sensazione soggettiva dal momento che il calciatore, per evitare la notificazione del provvedimento di espulsione, afferrava il destro dell'arbitro e con il braccio sinistro afferrava il polso sinistro stringendolo con forza. Di qui la richiesta di riformare la sanzione disciplinare riducendo la squalifica. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il reclamo ed il referto di gara, esaminata la motivazione del DDG per la quale il calciatore sig. Torre Alessio veniva sanzionato con la espulsione, ritiene il provvedimento della squalifica per 10 giornate eccessiva. **P.Q.M.**

**la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

**DELIBERA**

**di accogliere il reclamo e per l'effetto riduce la squalifica inflitta al calciatore Torre Alessio a (7) sette giornate effettive di gara, nulla per la tassa reclamo.**

Così deciso in Napoli, in data 11.11.2019

**IL PRESIDENTE F.F.**

**Avv. E.RUSSO**

**Componenti: avv. E. Russo (Presidente f.f.); avv. I. Simeone, prof. S. Selvaggi. avv. M. Sepe, avv. F. Mottola.**

**Ricorso della società ASD PUTEOLANA 1902 avverso C.U.34 del 24.10.2019 – gara ASD Puteolana 1902 / ASD Afro Napoli United del 16.10.2019 – Inibizione fino al 24.02.2020 dirigente sig. Casapulla Emanuele – Coppa Italia Dilettanti.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va rigettato. Invero, il Gst ha correttamente valutato e sanzionato le fattispecie di cui al presente reclamo, per i seguenti motivi. A differenza di quanto dedotto dalla reclamante il Ddg scrive nel proprio referto "su segnalazione del mio assistente espellevo a gioco fermo il Sig. Casapulla Emanuele (vedi rapporto AA1)", quindi nell'atto prodotto dal DDG viene richiamato il referto dell'assistente n. 1 che racconta i fatti per i quali in un primo momento viene allontanato il Casapulla. I fatti che hanno portato alla espulsione infatti sono correttamente annotati nel referto ufficiale di gara. Ciò che viceversa annota e referta il Ddg attiene ad un momento successivo, ovvero la reazione del dirigente alla notifica del provvedimento. I referti, quindi, sono assolutamente in contrasto tra loro, ma rappresentano esclusivamente, e correttamente, quanto accaduto nella consecutio temporanea narrata dall'aa1 per ciò che attiene al motivo dell'espulsione, mentre dal Ddg, per ciò che attiene al comportamento successivo. Si stima altresì congrua la sanzione e quindi il provvedimento si conferma nella sua integralità. **P.Q.M.**

**la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

**DELIBERA**

**di confermare il provvedimento del G.S.T. nella sua integralità, dispone addebitare la tassa.**

Così deciso in Napoli, in data 11.11.2019

**IL PRESIDENTE F.F.**

**Avv. E.RUSSO**

**Componenti: avv. E. Russo (Presidente f.f.); avv. I. Simeone, prof. S. Selvaggi. avv. M. Sepe, avv. F. Mottola, dott. G. De Vincentiis.**

**Ricorso della società ASD SPORTING VENTICANO avverso C.U.37 del 31.10.2019 – gara ASD Real San Nicola Manfredi / Sporting Venticano del 27.10.2019 – Squalifica calciatore Santangelo Francesco – Campionato di Seconda Categoria Girone C.**

La società Asd Sporting Venticano proponeva ritualmente reclamo avverso la sanzione disciplinare della squalifica per 4 giornate inflitta dal Gst al calciatore Santangelo Francesco reo di un comportamento scorretto ed antisportivo avendo colpito, al termine della gara, un avversario con un pugno al volto. Deduceva la società reclamante che la sanzione inflitta al calciatore sarebbe eccessivamente severa in quanto lo stesso non assumeva una condotta violenta ma reagiva ad un comportamento scorretto di un avversario ponendo in essere un'azione di difesa e reazione in sede di audizione innanzi a questa Corte il presidente della società reclamante precisava che la partita sin dall'inizio era stata caratterizzata da animosità avendo i calciatori della propria squadra subito diverse minacce, tant'è che si palesava l'ipotesi di non proseguire la gara. Il Presidente precisava altresì che al termine della gara i propri calciatori nel mentre raggiungevano gli spogliatoi erano oggetto di aggressione da parte dei calciatori e dirigenti avversari ed il calciatore Santangelo Francesco non colpiva con un pugno un avversario bensì cercava esclusivamente di farsi largo tra gli avversari e proteggersi dalle eventuali aggressioni. In sede di audizione infine il presidente esibiva e depositava copia del referto redatto dal pronto soccorso dell'ospedale san Giuseppe Moscati di Avellino che accertava il ricovero dopo la gara del calciatore, nonché copia di un messaggio sui social pubblicato dal sig. Salvatore Ciampino calciatore della società San Nicola Manfredi che aveva aggredito il calciatore della società reclamante. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letti gli atti ufficiali il reclamo così proposto rilevato che quanto dedotto dalla reclamante non trova fondamento alcuno se non su dichiarazione rese in sede di audizione esaminato con attenzione il referto di gara che costituisce comunque fonte di prova, così provvede. P.Q.M.

**la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

**DELIBERA**

**di rigettare il reclamo e conferma la sanzione disciplinare adottata dal GST, ordina di addebitare la tassa.**

Così deciso in Napoli, in data 11.11.2019

**IL PRESIDENTE F.F.**

**Avv. E.RUSSO**

**Componenti: avv. E. Russo (Presidente f.f.); avv. I. Simeone, prof. S. Selvaggi. avv. M. Sepe, avv. F. Mottola, dott. G. De Vincentiis.**

**Ricorso della società ASD VICTORIA MARRA avverso C.U.7/GST del 29.10.2019 – gara ASD Victoria Marra / Atletico Pagani del 12.10.2019 – Campionato di Prima Categoria.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va accolto. Invero questa Corte, dopo aver letto il reclamo presa visione attraverso il sistema informatico As400 della posizione del tesserato sig. Costantino Roberto; rilevato che lo stesso risultato svincolato alla data de 15/7/2019 e quindi non tesserato per alcuna società alla data del 5/10/2019 (prima gara di campionato ufficiale). P.Q.M.

**la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

**DELIBERA**

**di accogliere il reclamo e rimette gli atti al G.S.T. per le determinazioni del caso.**

Così deciso in Napoli, in data 11.11.2019

**IL PRESIDENTE F.F.**

**Avv. E.RUSSO**

**Componenti: avv. E. Russo (Presidente f.f.); avv. I. Simeone, prof. S. Selvaggi. avv. M. Sepe, avv. F. Mottola, dott. G. De Vincentiis.**

**Ricorso del Presidente ASD S.MARIA ASSUNTA sig. Varone Michele – avverso C.U.34 del 24.10.2019 – gara ASD S. Maria Assunta / Libertas Casalnuovo del 20.10.2019 – Campionato di Prima Categoria.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che medesimo va rigettato. Invero, dall'istruttoria espletata, nella quale si sentiva previa richiesta di audizione il sig. Varone Michele e si riportava integralmente dal reclamo depositato chiedendo una riduzione della sanzione irrogata dal giudice di primo grado. Nel merito limitatamente alla richiesta di riduzione della sanzione inflitta al sig. Varone, questa Corte ritiene il referto di gara nella parte in cui descrive il comportamento del sig. Varone, sia chiaro preciso e non contraddittorio pertanto può senz'altro assurgere a fonte di prova privilegiata come statuito dalle norme codicistiche; viceversa ciò che viene riportato nel reclamo a fondamento della difesa del Varone, è da considerarsi solo argomento contrario rispetto a quanto accertato dal Ddg, che non rispecchiava quanto riportato nel referto di gara. Sulla sanzione irrogata, si condivide la decisione del primo giudice, che presenta i requisiti della proporzionalità ed equità, ai fini dell'afflittività della sanzione stessa. **P.Q.M.**

**la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

**DELIBERA**

**di rigettare il reclamo, ordina di addebitare la tassa.**

Così deciso in Napoli, in data 11.11.2019

**IL PRESIDENTE F.F.**

**Avv. E.RUSSO**

**Componenti: avv. E. Russo (Presidente f.f.); avv. I. Simeone, prof. S. Selvaggi. avv. M. Sepe, avv. F. Mottola, dott. G. De Vincentiis.**

**Ricorso della società ASD CAVA UNITED FOOTBALL CLUB avverso C.U.7/GST del 29.10.2019 – gara ASD Sporting Pontecagnano / Cava United FBC del 14.10.2019 – Campionato Under 19 Élite.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che medesimo va accolto. Invero, da un attento riscontro dell'impiego dei calciatori della società Sporting Pontecagnano, si rileva che durante il corso della gara sono stati effettivamente impiegati cinque calciatori, benché in campo siano stati sempre presenti tre calciatori fuori quota, ossia nati dopo dal 1/1/2000. La norma prevede l'impiego fino ad un massimo di tre calciatori fuori quota. Il termine impiegato è da intendere i calciatori che vengono utilizzati, durante il corso della gara sia quale titolari che come sostituti che partecipano alla gara stessa. Nel caso specifico hanno partecipato alla gara n. 5 calciatori fuori quota precisamente Coppola, Carraturo, Mazza, Pecoraro, De Trizio, pertanto è stato superato il numero di tre calciatori e quindi la gara è stata disputata in modo irregolare per esclusiva responsabilità della società Sporting Pontecagnano. **P.Q.M.**

**la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

**DELIBERA**

**di accogliere il reclamo e per l'effetto infligge la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 a carico della società Sporting Pontecagnano; di inibire il dirigente accompagnatore sig. Grimaldi Vincenzo fino a tutto il 30.11.2019 ed euro 100,00 (cento) di ammenda alla società Sporting Pontecagnano; restituirsi la tassa reclamo.**

Così deciso in Napoli, in data 11.11.2019

**IL PRESIDENTE F.F.**

**Avv. E.RUSSO**

**Pubblicato in NAPOLI, affisso all'albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet il 15 novembre 2019.**

**Il Segretario  
Andrea Vecchione**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**